

Disciplina generale della conferenza di servizi

Art. 1

(Modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi)

1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 14

(Conferenze di servizi)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a distinti atti di assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi preliminare può essere indetta dall'amministrazione competente, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati. In tal caso, la conferenza si conclude entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. La conferenza si svolge sulla base degli atti e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi

di cui all'articolo 25, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, nonché la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi.

Art. 14 - bis

(Conferenza semplificata)

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente, entro cinque giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta non determina la sospensione né l'interruzione del termine di cui alla lettera c);

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni,



congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano in quest'ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-*quater*, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-*ter*.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-*ter*; in tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato; in tal caso la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2.

Art. 14 - *ter*

(Conferenza simultanea)

1. La riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.



2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della conferenza.

6. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-*quater*, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando alla riunione non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Art. 14 - *quater*

(Decisione della conferenza di servizi)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono **sollecitare** con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del



rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

Art. 14 - quinquies

(Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, **di norma**, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. **Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle**



province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può comunque adottare una deliberazione con contenuti prescrittivi, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. Tale deliberazione sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

TITOLO II

Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi

Art. 2

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5:
 - 1) al comma 3 nell'alinea le parole "direttamente o tramite conferenza di servizi" sono soppresse;
 - 2) al comma 3, lettera g), le parole " , fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice" sono soppresse;
 - b) all'articolo 20:
 - 1) al comma 3:
 - a. le parole da " , acquisisce" a "normativa vigente" sono sostituite dalla seguente: "e";
 - b. è aggiunto in fine il seguente periodo "Qualora sia necessario acquisire più atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241";
 - 2) il comma 5-*bis* è abrogato;
 - 3) al comma 6 le parole "comma 5-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo comma" e le parole "da 14 a 14-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "14 e seguenti";
 - 4) al comma 8 le parole "al comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241";
 - 5) il comma 9 è abrogato.

Art. 3



(Modifiche alla disciplina dello Sportello unico per le attività produttive)

1. All'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.
2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 sono soppresse le parole "ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3";
 - b) al comma 3, le parole "può indire" sono sostituite dalla seguente "indice" e le parole da "anche su istanza" fino a "discipline regionali" sono soppresse;
 - c) il comma 4 è abrogato;
 - d) al comma 6, le parole "a 14-ter" sono sostituite dalle seguenti "a 14-quinquies".

Art. 4

(Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59:
 - a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
 - b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 9, comma 2, le parole "degli articoli 14 e seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14";
 - b) all'articolo 29-*quater*, comma 5, le parole "14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "14 e 14-*ter*";
 - c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole "istruttoria eventualmente" sono soppresse;
 - d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole "comma 3" sono soppresse.

Art. 6

(Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica)

1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al sovrintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Nel caso in cui l'amministrazione procedente sia competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la documentazione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera a), della legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente decreto, include la relazione tecnica

illustrativa e la proposta di provvedimento da trasmettersi al soprintendente ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. Il sovrintendente esprime comunque il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 entro il termine di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente decreto, che in questo caso non può essere inferiore a quarantacinque giorni.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Nelle more del recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni dall'avvio del procedimento fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

Art. 8

(Clausola generale di coordinamento)

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificati dal presente decreto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. L'obiettivo è quello di riformare, a più di venti anni di distanza dall'adozione della legge 7 agosto 1990, n. 241, forse il principale tra gli strumenti "tradizionali" di semplificazione dal momento che incide sui meccanismi decisionali quando sono coinvolti una pluralità di interessi.

A tal fine, la delega prevede la ridefinizione e la semplificazione della disciplina della conferenza di servizi, da realizzarsi sulla base di diversi criteri direttivi, tra cui: la riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza è obbligatoria; lo snellimento dei lavori da conseguire anche con l'utilizzo di strumenti informatici; lo svolgimento della conferenza anche in modalità asincrona; la semplificazione del modello decisionale attraverso la previsione della partecipazione alla conferenza di un rappresentante unico delle amministrazioni statali; la differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza.

La disciplina generale della conferenza di servizi, come modificata dal presente decreto, rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo lettera *m*), della Costituzione, come chiarito dall'articolo 29, comma 2-*ter*, della stessa legge n. 241 del 1990. Essa pertanto prevale sulle discipline legislative regionali.

Lo schema si compone di due titoli.

Il titolo I reca le modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi e ciò, anche ai fini di snellimento e di coordinamento normativo, mediante la completa riformulazione del testo degli articoli da 14 a 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il titolo II contiene le disposizioni di coordinamento fra tale disciplina generale e la normativa di settore che regola lo svolgimento della conferenza di servizi (criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) della legge n. 124/2015).

L'ipotesi di riforma della disciplina generale della conferenza di servizi mira ad introdurre un nuovo modello generale di conferenza di servizi che, auspicabilmente, possa rappresentare un significativo avanzamento sul piano della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il nuovo modello proposto caratterizza, di regola, lo svolgimento della conferenza decisoria, obbligatoriamente indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, e si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ossia tramite il semplice scambio informatico di documenti e di informazioni tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento finale (articolo 14-bis come novellato dal presente schema). La formulazione della disposizione (che fa riferimento a "più atti di assenso") chiarisce che, ove sia necessario un solo atto di assenso, si applica l'articolo 17-bis della stessa legge n. 241 del 1990.

I tratti distintivi del nuovo modello sono, in sintesi, i seguenti.

Entro cinque giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, nel caso di procedimento ad iniziativa di parte, la conferenza in modalità asincrona è indetta dall'amministrazione procedente, che comunica l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione alle altre amministrazioni interessate, che devono pronunciarsi, in via telematica, entro quarantacinque giorni, con un atto esplicito, congruamente motivato, formulato in termini di assenso o dissenso (indicando in quest'ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell'assenso). Il silenzio delle amministrazioni ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei suddetti requisiti equivalgono ad assenso senza condizioni. Scaduto il termine, l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, positiva (qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza), o negativa (in caso di dissensi ritenuti non superabili).

Si auspica che in questo modo possano rapidamente concludersi la maggior parte delle conferenze non particolarmente complesse. Ciò ha un notevole effetto di semplificazione, riducendosi significativamente i casi in cui si rendono necessarie riunioni che richiedono la partecipazione contemporanea e contestuale dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

La riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, che maggiormente appesantisce la procedura, diviene una fase meramente eventuale, a cui si ricorre nei casi di "fallimento" della conferenza in modalità asincrona, qualora, in particolare, siano stati comunicati dissensi espressi che l'amministrazione procedente ritiene possibile e opportuno superare (articolo 14-bis, comma 6, nel testo novellato dallo schema), ovvero nelle ipotesi di

particolare complessità della determinazione da assumere, in cui si prevede la possibilità per l'amministrazione procedente, anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato, di indire direttamente la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona (articolo 14-*bis*, comma 7 come novellato).

Nei casi, residuali, di convocazione della conferenza di servizi simultanea in modalità sincrona, da concludersi non oltre quarantacinque giorni dalla prima riunione, vengono semplificate le modalità di decisione (articolo 14-*ter* novellato dal presente schema). Si prevede, a tal proposito, che la decisione sia assunta dall'amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Inoltre le amministrazioni statali, ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, sono rappresentate da un unico soggetto, abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per le amministrazioni periferiche, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo.

Si stabilisce, poi, che debba considerarsi acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando alla stessa non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Ciò dovrebbe avere un importante effetto di semplificazione, in quanto, qualora alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, si riduce notevolmente il numero di interlocutori abilitati, in sede di conferenza, ad esprimere un dissenso (il contrasto può intervenire solo fra livelli di governo diversi). Inoltre, il dissenso non preclude l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dagli altri rappresentanti, nemmeno nel caso di dissensi qualificati, disciplinati dall'articolo 14-*quinqüies* nel testo novellato dallo schema.

In particolare, nella conferenza in modalità sincrona nessun interesse può, di per sé, impedire l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Se vi è valutazione unanime, detta determinazione è adottata ed è immediatamente efficace. Se invece la decisione è assunta in base alle posizioni prevalenti, l'efficacia del provvedimento è sospesa, per consentire l'esperimento (eventuale e successivo) di un rimedio oppositivo, entro un termine breve (dieci giorni). Tale rimedio può essere esperito solo dalle amministrazioni che abbiano manifestato



Procedendo all'illustrazione del testo dello schema nel dettaglio, con l'articolo 1 del titolo I, titolo che, come innanzi detto, contiene la disciplina generale della conferenza di servizi, si riscrivono gli articoli da 14 a 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel novellato articolo 14 (Conferenze di servizi) si specificano le varie tipologie di conferenze di servizi.

La conferenza istruttoria, in linea con l'attuale disciplina, è facoltativa e può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. La definizione delle relative modalità di svolgimento è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente, che può eventualmente adottare lo schema procedimentale stabilito per la conferenza decisoria ai sensi del novellato articolo 14-*bis* (comma 1).

Al comma 2 si stabilisce che la conferenza di servizi decisoria deve essere indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più atti di assenso, comunque, denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

Il comma 3 reca la disciplina della conferenza preliminare, che, in linea con l'attuale normativa, può essere indetta, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso. In tal caso, la conferenza si conclude entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. La conferenza si svolge sulla base degli atti e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Si prevede, poi, che nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico la conferenza di servizi si esprima sul progetto preliminare, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Il comma 4 disciplina, infine, la conferenza di servizi nell'ipotesi in cui un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale. In particolare si intende stabilire un coordinamento

in modo inequivoco un dissenso motivato prima della conclusione dei lavori della conferenza e che rivestano una posizione "qualificata". La posizione è qualificata o per la natura sensibile dell'interesse curato (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità), oppure in ragione del particolare carattere di autonomia (regioni o province autonome in materie di rispettiva competenza). Trascorsi dieci giorni senza che sia esercitata opposizione, la decisione della conferenza è definitivamente efficace, diversamente trova applicazione la disciplina introdotta dall'articolo 14-*quinqies* nel testo novellato dal presente schema, che regola il procedimento di opposizione.

Si ritiene che questo meccanismo ad opposizione successiva possa rappresentare un efficace strumento di semplificazione. Esso inverte l'onere della mediazione fra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate. In base alla normativa vigente spetta ai titolari degli interessi prevalenti attivare una procedura aggravata per superare i dissensi qualificati. Con l'ipotesi di riforma avanzata con il presente schema compete, invece, alle amministrazioni dissenzienti innescare un procedimento di opposizione per privare di efficacia la decisione assunta in base alle posizioni prevalenti espresse in conferenza.

Se, dunque, le amministrazioni con posizione "qualificata" esperiscono entro i dieci giorni l'opposizione, che va proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, questa è decisa secondo un procedimento unico, articolato in due fasi.

La prima fase prevede lo svolgimento di trattative fra le amministrazioni per giungere ad una soluzione concordata. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, tale fase deve svolgersi nel puntuale rispetto della giurisprudenza costituzionale relativa agli effetti della conferenza di servizi sul riparto costituzionale di competenze fra Stato e regioni. Occorrono pertanto trattative "reiterate" fra le amministrazioni coinvolte, che, secondo una disciplina non dissimile da quella vigente, la quale ha superato il vaglio della Corte Costituzionale, si sviluppano in due successive riunioni. La sede delle trattative è stata individuata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, che è sembrata quella più idonea a facilitare lo svolgimento delle stesse.

Nel caso in cui all'esito delle riunioni sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora, invece, le trattative falliscano, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. Se tale organo non accoglie l'opposizione, la decisione assunta in conferenza diviene definitivamente efficace.



tra il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio comunque denominato per l'esercizio di un'attività o la realizzazione di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale che deve esprimersi sul relativo progetto. La nuova formulazione prevede l'integrazione dei procedimenti, attraverso l'indizione da parte dell'amministrazione competente al rilascio della VIA di un'unica conferenza di servizi dal carattere decisorio. In questo modo il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso (non solo quelli ambientali come previsto dall'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006) necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. Sul piano procedurale si stabilisce che detta conferenza, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, sia indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale previsione consente all'amministrazione, da un lato, di verificare (in un termine massimo di trenta giorni) la completezza della documentazione prima di indire la conferenza di servizi e, dall'altro, di avviare i lavori della conferenza il prima possibile garantendone l'operatività in contemporanea allo svolgimento delle consultazioni previste dalla procedura VIA. Quanto alla conclusione dei lavori della conferenza si indica quale termine quello di conclusione del procedimento di VIA, di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, nonché la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi.

Nel novellato articolo 14-bis (Conferenza semplificata) si dettano le disposizioni che regolano la conferenza che si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, prevedendosi, al comma 1, che la conferenza decisoria di cui al precedente articolo 14, comma 2, debba svolgersi di regola con dette modalità, salvo che ricorrano le ipotesi di cui ai commi 6 e 7. Si stabilisce, poi, che le comunicazioni debbano avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il riferimento a tale norma ribadisce il carattere flessibile e libero delle comunicazioni e dello scambio documentale o informativo, potendo essere utilizzata a tal proposito anche la posta elettronica ordinaria.

Al comma 2 si introduce la previsione di un termine di trenta giorni per l'indizione della conferenza, decorrente dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, nel caso di procedimento ad iniziativa di parte. Entro tale termine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:



a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione, ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine tassativo, non superiore a venti giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento; se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove non sia previsto un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art. 14-ter, da tenersi entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Al comma 3 si indicano i requisiti che devono possedere le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, che le amministrazioni coinvolte devono rendere entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera c). Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e indicare in quest'ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere, inoltre, chiare e analitiche e specificare se sono relative a un vincolo normativo, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Al comma 4 si prevede che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni, ferme restando le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti della stessa, per l'atto di assenso reso, ancorché implicito.

Si prescrive, poi, al comma 5, che, scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotti, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate

dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente è tenuta ad adottare, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.

I commi 6 e 7 del novellato articolo 14-*bis* specificano, infine, i casi in cui è possibile indire una conferenza "simultanea".

Con il comma 6 si disciplina, in particolare, l'ipotesi in cui durante lo svolgimento della conferenza in modalità asincrona siano stati comunicati dissensi espressi che l'amministrazione procedente ritiene possibile e opportuno superare. Si stabilisce, in tal caso, che quest'ultima, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolga la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi del successivo articolo 14-*ter*, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d) dell'articolo 14-*bis*, ossia tra il quarantacinquesimo e il cinquantacinquesimo giorno dall'indizione della conferenza.

La possibilità per l'amministrazione procedente di attivare direttamente la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona è espressamente prevista, infine, nel comma 7, ove ritenuto necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere; in tal caso la conferenza è indetta mediante la comunicazione alle altre amministrazioni delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e la convocazione della riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato; in questo secondo caso la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2, ossia tra il quarantacinquesimo e il cinquantacinquesimo giorno dall'indizione.

Nel novellato articolo 14-*ter* (Conferenza simultanea) si dettano le disposizioni che regolano la conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.

La riunione di detta conferenza si tiene nella data previamente comunicata con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti (comma 1), stabilendosi al comma 2 che i lavori debbano concludersi non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Il comma 3 reca il principio generale secondo cui ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo



unívoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

I commi 4 e 5 attengono alla nuova figura del rappresentante unico.

Al comma 4 si stabilisce che, ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali siano rappresentate da un unico soggetto, abilitato ad esprimere definitivamente in modo unívoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per le amministrazioni periferiche, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato (ex Ufficio territoriale del governo, così trasformato dall'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"). Si prevede, poi, che, ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possano comunque intervenire ai lavori della conferenza, ma esclusivamente in funzione di supporto, e che quelle che, ai sensi del successivo articolo 14-*quinquies*, possono proporre opposizione possano formalizzare al rappresentante unico il proprio dissenso, ai fini della stessa opposizione.

Ai sensi del comma 5 ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della conferenza.

Al comma 6 si indica il criterio in base al quale, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine finale di conclusione del procedimento, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-*quater*. Si stabilisce, dunque, che la determinazione di conclusione della conferenza simultanea debba essere assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si prescrive, inoltre, che deve considerarsi acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando alla riunione non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Il comma 1 del novellato articolo 14-*quater* (Decisione della conferenza di servizi) contiene la previsione secondo cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'amministrazione procedente sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate.

Il comma 2 introduce la previsione innovativa secondo cui le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono, con congrua

motivazione, sollecitare l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quiquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purchè abbiano partecipato anche per il tramite del rappresentante unico alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini. La norma è finalizzata ad evitare comportamenti omissivi o dilatori da parte delle amministrazioni.

Al comma 3 si dettano le disposizioni in tema di efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Si stabilisce, quindi, che, in caso di approvazione unanime, tale determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è, invece, sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quiquies* e per il periodo utile all'esperimento della procedura di opposizione ivi prevista.

Con il novellato articolo 14-*quiquies* (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti) si regola il procedimento di opposizione previsto in favore delle amministrazioni con posizione "qualificata", che abbiano espresso un dissenso motivato in seno alla riunione della conferenza.

Al comma 1 si prevede che, entro dieci giorni dall'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Lo scopo della disposizione è quello di indurre dette amministrazioni ad assumere una posizione chiara e inequivoca, così scongiurando il rischio di comportamenti ostruzionistici e dilatori. Si stabilisce, poi, che per le amministrazioni statali l'opposizione debba essere proposta dal Ministro competente.

Ai sensi del comma 2, legittimate a proporre opposizione entro lo stesso termine sono inoltre le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

Al comma 3 si prevede che la proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Con i commi 4, 5 e 6 si disciplinano le due fasi in cui si articola il procedimento di opposizione. La sede in cui si svolge la prima fase è stata individuata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, che indice, entro quindici giorni dalla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni

che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano e l'intesa non venga raggiunta nella predetta riunione, si prevede la possibilità di indire, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni e, comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può comunque adottare una deliberazione con contenuti prescrittivi, anche in considerazione degli esiti delle suddette riunioni. Tale deliberazione sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.

Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (comma 7).

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del Titolo II contengono disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi. L'obiettivo è quello di apportare le modifiche necessarie a ridurre o eliminare le differenziazioni fino ad ora esistenti tra il modello di conferenza tracciato nella disciplina generale e quello definito in alcune discipline di settore.

Nel dettaglio, l'articolo 2 introduce modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. L'intervento interviene, in particolare, sugli articoli 5 (Sportello unico per l'edilizia) e 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Al comma 3 dell'articolo 5 la soppressione delle parole "direttamente o tramite conferenza di servizi" consente di rendere obbligatoria l'indizione della conferenza nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire avviato presso il SUE; l'abrogazione, alla lettera g), del comma 3 dell'articolo 5, delle parole da "fermo restando" a



“codice” permette, invece, di allineare la disciplina urbanistica alla nuova disciplina generale in base alla quale nella conferenza di servizi nessun interesse, compreso quello posto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, può, di per sé, bloccare la conclusione del procedimento. Le modifiche apportate all’articolo 20 consentono l’allineamento alla nuova disciplina generale delle condizioni per l’indizione della conferenza prevista nell’ambito del permesso a costruire e dei termini procedurali.

L’articolo 3 provvede a modificare la disciplina della conferenza di servizi nell’ambito dello Sportello unico per le attività produttive. Sono modificate le condizioni di avvio della conferenza attualmente previste dall’articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, 112, nonché la natura e le modalità operative della conferenza stabilite dall’articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. In particolare vengono abrogate la previsione della facoltatività dell’indizione della conferenza e la condizione di avvio obbligatoria nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai 90 giorni. Questa ipotesi, infatti, appare assorbita dal criterio più ampio della complessità previsto dalla disciplina generale.

L’articolo 4 incide sulla disciplina adottata in materia di Autorizzazione unica ambientale. Essendo stata costruita sul modello del SUAP, la disciplina della procedura per il rilascio dell’AUA presenta gli stessi problemi di coordinamento rilevati per lo sportello unico. In particolare è necessario eliminare le disposizioni dell’articolo 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che prevedono una conferenza di servizi facoltativa (nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso siano inferiori a 90 giorni) e una obbligatoria (quando gli stessi termini superino i 90 giorni). A tal fine è prevista la soppressione del secondo periodo del comma 4, dell’articolo 4 e dell’ultimo periodo del comma 5 del medesimo articolo.

L’articolo 5 definisce il coordinamento con la disciplina della conferenza di servizi prevista nell’ambito del Codice dell’ambiente. In particolare sono abrogate le disposizioni che prevedono l’indizione facoltativa della conferenza di servizi e sono modificate le disposizioni di rinvio alla vecchia formulazione degli articoli 14 e seguenti.

L’articolo 6, al fine di rendere praticabile il nuovo schema generale di conferenza di servizi nel caso di acquisizione di autorizzazioni paesaggistiche, prevede un coordinamento con la tempistica e la specifica sequenza procedimentale fissata dall’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, volta ad assicurare il necessario coinvolgimento delle amministrazioni a diverso titolo preposte alla tutela del vincolo paesaggistico.

L'articolo 7 introduce la disposizione transitoria, ai sensi della quale, nelle more del recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

L'articolo 8 contiene una clausola generale di coordinamento, ai sensi della quale i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-*quinqües* della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-*quinqües* della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificati dal presente decreto

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge n. 124 del 2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ridefinisce e semplifica la disciplina della conferenza di servizi.

Gli obiettivi perseguiti attengono alla riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza è obbligatoria, nonché alla semplificazione del modello decisionale, sia attraverso la previsione della partecipazione alla conferenza di un rappresentante unico delle amministrazioni statali che la convocazione di riunioni in presenza per i soli casi di procedimenti complessi ovvero di dissensi superabili.

In particolare, il titolo I contiene le modifiche alla disciplina generale mediante la completa riformulazione del testo degli articoli da 14 a 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241; il titolo II contiene le disposizioni di coordinamento con la normativa di settore che regola lo svolgimento della conferenza di servizi.

Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, finalizzate a introdurre elementi di semplificazione, nonché certezza e tempestività dell'azione amministrativa, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 x

25 GEN. 2016



